

Prot. n. 24940/R.I./2016

IL DIRETTORE

Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane n. 4109/U.R.U. del 13 luglio 2001, modificata con provvedimento n. 354 del 25 settembre 2001 e trascritta con nota prot. n. 356 del 26 settembre 2001, con cui sono state indette procedure selettive interne per il passaggio dall'area B all'area C, posizione economica C1, per la copertura di complessivi 249 posti ripartiti tra le Direzioni Regionali;

Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane prot. n. 30205/R.I./2010 del 4 novembre 2010, con cui sono state indette procedure selettive interne per il passaggio dalla seconda area alla terza area, F1, per la copertura di complessivi 544 posti disponibili sull'intero territorio nazionale esclusa la provincia autonoma di Bolzano;

Vista la disposizione di natura speciale introdotta dall'art. 1, comma 269, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dall'art. 1, comma 990, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che così dispone: *“L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in via straordinaria, per gli anni 2015 e 2016, ai fini della copertura dei posti vacanti, è autorizzata allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente”*;

Visti i pareri in merito all'esatta interpretazione e applicazione della disposizione speciale di cui all'art. 1, comma 269, della legge n. 190/2014, resi dall'Avvocatura Generale dello Stato con fogli n. 436479 P del 3 ottobre 2015, n. 550685 P del 4 dicembre 2015 e n. 558188 del 10 dicembre 2015;

Vista la determinazione prot. n. 28969/RI del 17 dicembre 2015, con la quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha disposto - in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 269, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - lo scorrimento delle graduatorie di merito delle procedure selettive interne ivi citate, per complessivi 390 posti disponibili nelle sedi territoriali, individuati e ripartiti come da tabella allegata alla stessa determinazione, rinviando a un momento successivo alla definizione dei contenziosi pendenti avverso le medesime procedure selettive la stipula dei contratti individuali di lavoro con i candidati rientranti entro il numero di posti disponibili;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 487 depositata l'8 febbraio 2016;

Visti i pareri espressi dall'Avvocatura Generale dello Stato con note n. 146594 del 24 marzo 2016 e n. 171061 dell'8 aprile 2016;

Viste le determinazioni del 4 maggio 2016, con cui il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha autorizzato la stipula dei contratti individuali di lavoro con i candidati interessati dallo scorrimento disposto con D.D. n. 28969/RI del 17 dicembre 2015, provvedendo però, in via cautelativa, ad accantonare un numero di posti correlato a quello dei ricorrenti, nei soli ambiti territoriali coinvolti nei seguenti contenziosi all'epoca pendenti innanzi al TAR Lazio: a) ricorso R.G. n. 388/2011, che ha implicato l'accantonamento di 1 posto su complessivi 49 destinati allo scorrimento presso uffici centrali; b) ricorso

R.G. n. 111/2011, che ha implicato l'accantonamento di 1 posto su complessivi 29 destinati allo scorrimento in Campania; c) ricorsi R.G. n. 515/2011, R.G. n. 10074/2011, R.G. n. 10076/2011, R.G. n. 10078/2011, che hanno implicato l'accantonamento di 6 posti su complessivi 35 destinati allo scorrimento in Toscana; d) ricorso R.G. n. 11049/2011, che ha implicato l'accantonamento di 1 posto su complessivi 29 destinati allo scorrimento nel Lazio; e) ricorso R.G. n. 711/2011, che ha implicato l'accantonamento di 1 posto su complessivi 29 destinati allo scorrimento in Liguria;

Vista, in particolare, la D.D. n. 10935 del 4 maggio 2016, con cui la Direzione centrale Personale e Organizzazione è stata autorizzata a coprire 48 dei 49 posti destinati allo scorrimento presso uffici centrali, stipulando il contratto individuale di lavoro per l'assunzione in terza area, F1, con 48 candidati collocatisi tra gli idonei nelle graduatorie delle procedure selettive interne ivi indicate;

Vista la sentenza del TAR Lazio, sez. II, n. 7027 depositata il 17 giugno 2016, che ha dichiarato improcedibile il citato ricorso R.G. n. 711/2011 sottolineando peraltro che lo stesso risulta anche infondato nel merito;

Considerato che il ricorso R.G. n. 711/2011 è per certi aspetti analogo a taluni degli ulteriori contenziosi pendenti avverso le medesime procedure selettive interne;

Vista la nota prot. n. 105193 del 20 settembre 2016, con cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha formulato apposito quesito all'Avvocatura Generale dello Stato per acquisirne l'autorevole avviso in ordine a talune ipotesi operative concernenti l'applicazione dell'art. 1, comma 269, della legge n. 190/2014 a fronte del complesso contenzioso concernente talune delle procedure selettive interne in premessa citate;

Vista la nota prot. n. 475355 del 15 ottobre 2016, con cui l'Avvocatura Generale dello Stato ha fornito riscontro al suddetto quesito esprimendo l'avviso "*che in linea di massima possa procedersi a quanto richiesto*" e rappresentando, tra l'altro, il proprio parere circa l'opportunità di mantenere l'accantonamento del posto destinato allo scorrimento in Campania a fronte del ricorso al TAR Lazio R.G. n. 111/2011;

Visto il foglio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. n. 24938 del 18 ottobre 2016, recante, tra l'altro, disamina del contenzioso al TAR Lazio R.G. n. 1597/2012 e delle ipotesi operative percorribili ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 269, della legge n. 190/2014 anche a fronte di un eventuale esito sfavorevole dello stesso;

Ritenuto di poter rimuovere l'accantonamento dei posti di seguito indicati, precedentemente disposto con determinazioni del 4 maggio 2016: a) 1 posto su complessivi 49 destinati allo scorrimento presso uffici centrali; b) 6 posti su complessivi 35 destinati allo scorrimento in Toscana; c) 1 posto su complessivi 29 destinati allo scorrimento nel Lazio; d) 1 posto su complessivi 29 destinati allo scorrimento in Liguria;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Art. 1

Ai sensi dell'art. 1, comma 269, della legge n. 190/2014, la Direzione centrale Personale e Organizzazione è autorizzata - al fine della copertura dell'ulteriore posto destinato allo scorrimento presso uffici centrali e già accantonato - a stipulare il contratto individuale di lavoro con un altro candidato collocatosi tra gli

idonei nelle graduatorie di merito delle procedure selettive in premessa indicate e relative al medesimo ambito territoriale, purché sia tuttora in servizio presso questa Agenzia o presso altra Amministrazione; il suddetto contratto individuale di lavoro avrà decorrenza giuridica ed economica dalla data della stipula e comporterà l'inquadramento del dipendente nella terza area, fascia retributiva F1 e nel profilo professionale di Funzionario doganale.

Art. 2

La presente determinazione sarà pubblicata, a fini di pubblicità legale, sul sito internet dell'Agenzia www.agenziadoganemonopoli.gov.it, sezione "Amministrazione trasparente", sub "Bandi di concorso", sub "Selezioni interne/Concorsi conclusi". Dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia decorrerà il termine per le eventuali impugnazioni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Roma, 18 ottobre 2016

Il Direttore

Dr. Giuseppe PELEGGI.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza del provvedimento stesso.